

La teoria assurda della "liquidazione parziale indiretta"

Una pratica fiscale ostile alle PMI

1 luglio 2005

Numero 12

dossier politica

Una pratica fiscale ostile alle PMI, contraria alla politica di crescita ufficiale

L'essenziale in breve

In un decreto dell'11 giugno 2004, che ha attirato l'attenzione, il Tribunale federale ha esteso la teoria della "liquidazione parziale indiretta" al finanziamento di un'impresa mediante
capitali in prestito, garantendo il servizio del debito tramite gli utili futuri. In seguito a questa sentenza del Tribunale federale, gli acquisti di imprese finanziati dall'acquirente contraendo mutui e ammortizzandoli con i futuri utili, comporteranno in futuro conseguenze fiscali
per il venditore. Il principio giuridico dell'esonero degli utili da capitale privati si troverà così
considerevolmente limitato. L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha ripreso
a sua volta la decisione del Tribunale federale, così fortemente contestata dagli ambienti
specialistici e ha perfino ulteriormente inasprito la pratica fiscale in un recente progetto di
circolare. I Cantoni, gli ambienti scientifici ed economici, nonché una buona parte del mondo
politico non manifestano alcuna comprensione per questo insostenibile modo di procedere.

La posizione di economiesuisse

La decisione del Tribunale federale dell'11 giugno 2004 e il suo regime d'applicazione recentemente inasprito dall'AFC in un progetto di circolare, sono in grado di compromettere un buon regolamento delle successioni, in particolare per quanto concerne le PMI, quando queste ultime sono organizzate sotto forma di società di capitali fortemente legate a persone. Con la nuova pratica, le successioni di PMI finanziate con capitale in prestito danno per così dire sempre adito ad un'imposizione. Le conseguenze fiscali non sono affatto prevedibili per i venditori di società di capitali. La nuova pratica sulla "liquidazione parziale indiretta" è in realtà una vera "insidia fiscale".

economiesuisse chiede con urgenza al Consiglio federale di ritirare questo progetto di circolare molto contestato ed esige il ritorno ad una regolamentazione più compatibile con l'economia e più favorevole alle PMI, segnatamente nell'ambito della riforma dell'imposizione delle società II. Al centro di tale regolamentazione, che deve pure eliminare le altre "insidie fiscali", deve figurare un dispositivo mirato di lotta contro taluni abusi. Tale soluzione è possibile e compatibile con il sistema fiscale attuale. Occorre rinunciare a disposizioni più severe e non differenziate, nocive all'economia, come la soluzione posta in discussione del "portafoglio pieno".

"Gli utili da capitale realizzati in occasione della vendita di elementi della sostanza privata non sono imponibili", precisa la legge sull'imposta federale diretta all'articolo 16, capoverso 3. Da un certo tempo, in un numero crescente di casi l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) persegue una via opposta al mandato legislativo e agli appelli dei Cantoni, degli ambienti scientifici ed economici baandosi su un parere del Tribunale federale molto

contestato perfino negli ambienti specializzati¹. In occasione della vendita di partecipazioni che si traducono in un trasferimento dalla sostanza privata alla sostanza commerciale, l'AFC non considera molto

¹ Oltre alla « liquidazione parziale indiretta », i casi di trasposizione concernono il caso particolare delle holding di eredi nonché il commercio di titoli. Tutte queste teorie sono riassunte sotto il vocabolo generale di "fonti di malcontento fiscale".

spesso l'utile che ne deriva per il venditore come un quadagno da capitale esonerato da imposta, ma piuttosto come un rendimento della sostanza imponibile. Ne scaturisce che un privato deve dichiarare la parte del prodotto della vendita di una partecipazione che le autorità riqualificano ormai al pari di un rendimento della sostanza, invece di un utile da capitale. Ciò porta automaticamente ad una rivalutazione importante della partecipazione a causa del cambiamento dal sistema del principio del valore contabile a quello del valore nominale, quando vi è un trasferimento dalla sostanza privata alla sostanza commerciale. Ne risulta che questa quota di prodotto appare sovente consistente. Quando interviene un'imposizione fiscale in questo specifico caso, la reinterpretazione fiscalista dell'AFC equivale ad una violazione flagrante del principio del quadagno da capitale esonerato da imposta, che si trova così privo della sua sostanza.

Teoria basata sulla lotta contro gli abusi

Una lotta mirata contro taluni abusi è all'origine della teoria della "liquidazione parziale indiretta": il punto di riferimento è la situazione finanziaria di una società di capitali al momento della sua vendita (di tutta la società o di una partecipazione). Se questa società era dotata di riserve o di valori patrimoniali liquidi importanti che non erano considerati necessari per il buon funzionamento dell'impresa, le autorità fiscali, preoccupate per il denaro pubblico, hanno ritenuto che una parte di questi ultimi, che non erano stati distribuiti sotto for-

ma di dividendi, erano in realtà degli utili trattenuti in seno all'azienda all'unico scopo di evitare la doppia imposizione economica degli utili (distribuiti presso la società e gli azionisti). In teoria era possibile, secondo la legge, durante il trasferimento della società, che il venditore ottenesse questi utili non di-

stribuiti in franchigia d'imposta passando attraverso il prezzo di vendita. Tuttavia, nella valutazione dell'AFC e del Tribunale federale, questo modo di procedere costituiva una forma di aggiramento del sistema fiscale. Questa qualificazione poco convenzionale dei fatti si appoggiava sulla seguente giustificazione: se il venditore avesse distribuito gli utili prima di vendere la società, egli avrebbe pagato l'imposta sul rendimento degli utili e al prezzo dell'impresa venduta sarebbero

stati sottratti questi utili (dividendi). In quest'ottica, l'acquirente della società non avrebbe avuto bisogno di indennizzare il venditore per questo prezzo d'acquisto. A ciò si aggiungeva ancora un elemento: l'acquirente della società finanziava il suo acquisto vendendo, a seguito dell'acquisto, una parte della sostanza dell'azienda che aveva ripreso, ciò che, secondo il parere delle autorità fiscali, rappresenta un processo di liquidazione parziale ("liquidazione parziale indiretta").

In questo caso figurativo, gli elementi determinanti per le autorità fiscali erano, da una parte, la presenza di riserve e di liquidità sufficienti, rappresentanti attivi non necessari all'esercizio dell'azienda al momento della vendita e, dall'altra parte, la dissoluzione (parziale) ulteriore di queste riserve e degli attivi ("impoverimento della società") tramite il versamento di un "dividendo della sostanza". Secondo questo concetto, il venditore doveva in seguito dichiarare la parte considerata come eccessivamente valutata del provento della sua vendita quale rendimento della sostanza imponibile. L'imposizione derivava dal prelievo effettivo della sostanza e doveva avvenire in quel preciso momento.

Inasprimento progressivo e continuo

Se, all'origine, il concetto di "liquidazione parziale indiretta" è partito dall'obiettivo di una lotta mirata contro alcuni abusi, la pratica si è progressivamente inasprita con gli anni, in maniera smisurata, soprattutto con l'estensione della nozione di "impoverimento della società". Il Tribunale federale ha così decretato nel 2002 che la garanzia di un prestito da parte dell'acquirente

per finanziare l'acquisto di un'azienda mediante beni immobiliari dell'azienda acquistata, poteva già essere qualificata come un atto di "impoverimento".

Questa evoluzione non soltanto limita un principio del diritto confermato per l'ultima volta nel 2001, quando il popolo e i Cantoni hanno respinto l'iniziativa popolare sugli utili da capitale e così confermato l'esonero fiscale degli utili privati da capitale ma, ancora, questi inasprimenti della pratica fiscale nonché altri rivestono sempre più l'aspetto di ingerenza nelle decisioni delle aziende. Infine e soprattutto sono apparsi nelle questioni di successione delle aziende problemi considere-

Se, all'origine, il concetto di « liquidazione parziale indiretta » è partito dall'obiettivo di una lotta mirata contro alcuni abusi, la pratica si è progressivamente inasprita con gli anni, in maniera smisurata. voli, non prevedibili finora, in particolare per quanto concerne le PMI organizzate in società di capitali legate a persone.

Le conseguenze fatali del decreto del Tribunale federale...

Questa evoluzione ha raggiunto il suo parossismo nel giugno 2004 con il decreto del Tribunale federale concernente il caso delle "holding di eredi" (Decreto dell'11 giugno 2004). Il Tribunale federale ha deciso in questo caso, il quale ha suscitato molta attenzione, che per finanziare l'acquisto di un'impresa, non soltanto il versamento di mezzi esistenti è dannoso e si traduce per il venditore in un rendimento della sostanza imponibile, ma anche che vale lo stesso per la distribuzione dei futuri utili dell'azienda, vale a dire quegli utili che non esistono ancora e che devono innanzitutto essere realizzati!

Quando un acquirente si indebita per acquistare una società e i futuri utili, non ancora realizzati dalla società acquistata, i quali costituiscono l'unica base finanziaria possibile del servizio degli interessi e dell'ammortamento dei debiti, si è in presenza, secondo la valutazione del Tribunale federale e dell'AFC, di un caso di "impoverimento della società" e dunque di una "liquidazione parziale indiretta". Il venditore incassa un rendimento della sostanza imponibile equivalente alla differenza tra il prodotto della vendita e il valore nominale della partecipazione venduta. Il momento in cui il prodotto della sostanza viene realizzato è ormai quello della vendita della società. Spetta al venditore sobbarcarsi il debito fiscale, indipendentemente dal fatto se la vendita gli procura delle risorse o se le otterrà soltanto più avanti (sotto forma di distribuzione degli utili dell'acquirente, ad esempio nell'ambito del rimborso di un prestito). Le conseguenze di questa decisione sono potenzialmente fatali tanto per gli acquirenti quanto per i venditori.

... per il venditore

Per il venditore la decisione del Tribunale federale significa che egli può, se del caso, dover assumere a carico un debito fiscale considerevole senza disporre dei fondi sui quali questo debito è basato per poterlo pagare. Questi casi non sono rari nella misura in cui, nell'ambito dei regolamenti di successioni familiari delle PMI in particolare, è frequente che dei prestiti siano concessi dal proprietario attuale ai suoi successori (gli eredi) per finanziare il prezzo d'acquisto dell'azienda che sarà logicamente rimborsato soltanto nel corso

degli anni. Succede così spesso che al momento della vendita (o della concessione del prestito), non vi sia nessun flusso finanziario effettivo fra l'acquirente e il venditore. Se il venditore non dispone di altri mezzi per assumersi questo debito, questa situazione può provocare dei problemi di liquidità considerevoli e perfino impedire una successione. Inoltre, esiste il rischio che un'imposizione unica elevata comporti un effetto negativo di progressività per il venditore, totalmente ingiustificato.

... e per l'acquirente

Per l'acquirente questo giudizio significa che esso deve praticamente finanziare integralmente egli stesso l'acquisto con le proprie risorse. Se egli ricorre a un prestito di capitali e se non ha altre possibilità per garantire il servizio degli interessi e ammortizzare il suo debito, se non quello di utilizzare gli utili della società riscattata, le autorità ammetteranno per il futuro il principio di un "impoverimento della società" da parte dell'acquirente. Il solo mezzo di escludere in futuro un "impoverimento" e dunque una "liquidazione parziale indiretta" consiste nel prevedere un finanziamento proprio, basato sulle sole risorse dell'acquirente, non proveniente dall'acquisizione della sostanza esistente dell'impresa, non rappresentante l'anticipo di futuri utili, né di mezzi messi a disposizione tramite prestiti di capitale sotto una qualsiasi forma. Questa interpretazione assurda del concetto di "liquidazione parziale indiretta" estesa al finanziamento attraverso capitale prestato riduce enormemente il margine di manovra disponibile per gli acquisti di aziende.

Il caso sul quale si è pronunciato il Tribunale federale concerneva il regolamento di successione di un'azienda familiare. Nel suo giudizio il Tribunale federale ha tuttavia mantenuto che i casi di "Leveraged Buyout" (riscatto di un'azienda mediante credito – LBO) e di "Management Buyout" (riscatto da parte dei quadri – MBO) dovrebbero eventualmente essere esaminati secondo gli stessi punti di vista.

Progetto di circolare: inasprimento e confusione

L'AFC ha messo in vigore il decreto del Tribunale federale facendo suo l'argomento della sicurezza del diritto e inasprendolo ulteriormente. L'amministrazione fiscale ha redatto una prima circolare l'8 settembre 2004; un progetto di direttiva ai Cantoni è seguito il 14 febbraio 2005 (AFC, Divisione principale dell'imposta federale diretta, circolare n° 7, trasferimento dei diritti di partecipazione dalla sostanza privata alla sostanza

commerciale). Già nella circolare di settembre, i Cantoni erano pregati di annunciare all'AFC tutti i casi suscettibili di essere esaminati al capitolo della "liquidazione parziale indiretta". Il progetto di circolare n° 7 ha esasperato vasti ambienti dell'economia, in particolare quelli delle PMI, nonché gli ambienti scientifici e i Can-

toni, poiché esso cementava per un periodo indeterminato una situazione largamente riconosciuta come insopportabile (fino alla regolamentazione legale annunciata nell'ambito della riforma dell'imposizione delle società II) e inoltre accentuava l'insicurezza percettibile da

Il progetto di circolare nº 7 ha esasperato vasti ambienti dell'economia, in particolare quelli delle PMI, nonché gli ambienti scientifici e i

lunga data e ulteriormente rafforzata dal Tribunale federale. L'AFC non ha nemmeno coinvolto gli ambienti interessati dell'economia prima di pubblicare la sua circolare ostile alle PMI. Questa misura è stata particolarmente ritenuta ostile, poiché le PMI avevano depositato all'inizio dell'anno presso le autorità una domanda nel senso della ricerca di una soluzione al problema posto, accettabile per l'economia.

Gli esempi seguenti, tratti dall'allegato del progetto di circolare n° 7, illustrano chiaramente la grande severità della nuova pratica. Si tratta di casi tipici.

Esempio n° 1: Regolamento di successione delle PMI familiari

Un capo di una PMI vende la propria società al 100% ad una holding di un suo erede costituita a scopi di ripresa. La holding di eredi finanzia l'acquisto della PMI mediante un prestito bancario e un prestito da rimborsare ulteriormente concesso dal padre che era proprietario dell'azienda. La holding di eredi non dispone di fondi propri e non può garantire il servizio del debito del prestito bancario se non grazie agli utili ancora da realizzare dalla PMI ripresa. Essa rimborsa il prestito del padre, mentre scioglie una parte della sostanza attuale della PMI. L'AFC considera questo caso a doppio titolo come una "liquidazione parziale indiretta". Secondo essa, non soltanto il rimborso del prestito al padre imprenditore costituisce un "impoverimento" diretto della PMI familiare, ma ancora i servizi degli interessi versati alla banca e l'ammortamento del prestito bancario sono un "impoverimento" dell'azienda attraverso gli utili futuri della PMI familiare. Ammettendo che la holding di eredi abbia pagato 10'000 franchi per l'acquisto dell'impresa familiare, ed essendo il valore nominale dell'azione ripresa di 1'000 franchi, il padre dovrebbe dichiarare come reddito la differenza di 9'000 franchi (rendimento della sostanza). L'AFC avrebbe inoltre considerato che si trattava di un caso di "liquidazione parziale indiretta" se l'acquisto della PMI avesse avuto luogo al 100% mediante un prestito del venditore o della banca. Se la holding di eredi avesse finanziato il prestito corrispondente (del padre o della

banca) mediante i futuri utili, l'AFC avrebbe pure qualificato il caso di "impoverimento della società". Il padre imprenditore sarebbe stato obbligato

a dichiarare come reddito la differenza tra il valore nominale e il valore contabile delle azioni trasmesse².

Esempio n° 2: Riscatto di un'impresa da parte dei quadri dell'azienda (MBO) e mediante un credito (LBO)

Meccanismi analoghi o identici sono in gioco nel caso di MBO e di LBO. Anche qui il finanziamento mediante capitale prestato è molto spesso importante e questo elemento è un aspetto particolarmente specifico del LBO. In queste due forme di trasferimento di imprese, si tratta di soluzioni di ricambio che hanno il loro ruolo nel risolvere problemi di successione, soprattutto nelle piccole e medie aziende familiari. Nella pratica attuale, inasprita, della liquidazione parziale comportante finanziamenti mediante capitale in prestito,

- sia i quadri di un'azienda, che vorrebbero acquistarla per renderla perenne,
- sia gli investitori esteri,che sono interessati alla continuazione dell'azienda

corrono il rischio, ricorrendo a questo scopo al mercato dei capitali, di passare per acquirenti "nocivi", poiché il loro modo di procedere si traduce in un "impoverimento della società" (e dunque in un rendimento della sostanza imponibile per il venditore).

² Indipendentemente dall'esistenza di un impoverimento, l'azione concomitante del venditore e dell'acquirente è determinante dell'esistenza di un caso di liquidazione parziale indiretta: il venditore deve per lo meno aver saputo che il trasferimento dell'azienda si traduceva in un impoverimento da parte dell'acquirente. Con l'interpretazione fortemente estesa della nozione di « impoverimento », questo criterio negativo in origine ha perso molta della sua importanza. In numerosi casi di finanziamento da parte di terzi, occorre partire dall'idea che il venditore era a conoscenza di questo finanziamento o per lo meno avrebbe potuto conoscerlo, ciò che, nell'attuale interpretazione, è sufficiente per soddisfare il criterio della concomitanza.

Quando un capo aziendale detentore di una PMI vende la propria azienda ad un gruppo di impiegati, questi ultimi creano sovente una holding per la ripresa. La holding ha quale unico scopo di detenere le partecipazioni della società ripresa. Essa finanzia il prezzo d'acquisto attraverso un prestito bancario e, come nei casi menzionati in precedenza, essa può garantire il sevizio del debito per il prestito soltanto sul rendimento della società acquistata. Secondo il parere dell'AFC (e del Tribunale federale) vi è così di nuovo un "impoverimento" sugli utili futuri. Se il prezzo d'acquisto della società era di 10'000 franchi per un valore nominale dell'azione ripresa di 1'000 franchi, il venditore dovrebbe dichiarare un rendimento di sostanza imponibile di 9'000 franchi. Se la holding di impiegati, o nel caso di LBO, la società di un investitore finanziario, investe le azioni della società ripresa presso la banca a titolo di garanzia per assicurare il prestito, completandole

eventualmente con titoli immobiliari al portatore, questa misura di sicurezza rappresenta già un "impoverimento del-

La nuova pratica dell'AFC va in un senso diametralmente opposto alla politica di crescita più volte ripetuta dalle autorità federali e ad una politica fiscale favorevole alle PMI.

la sostanza esistente": siamo di nuovo in presenza di un caso di "liquidazione parziale indiretta".

Gli ambienti specialistici criticano la nuova pratica

La nuova pratica, come è stata definita dal Tribunale federale l'11 giugno 2004 e messa in vigore dall'AFC nel suo progetto di circolare nº 7 del febbraio 2005 attraverso il prelievo dell'imposta federale diretta, ha suscitato il trambusto presso gli ambienti specialistici e profondamente indignato vasti ambienti dell'economia, in particolare quelli delle PMI, che sono le principali interessate. Diversi parlamentari di vari gruppi sono intervenuti in Parlamento per chiedere di rinunciare all'applicazione della decisione del Tribunale federale e di ritornare al vecchio sistema. I Cantoni dal canto loro manifestano pure un grande disappunto nell'applicazione della nuova pratica alle imposte can-Vi è una quasi-unanimità nel rifiutare l'estensione della "liquidazione parziale indiretta" alle situazioni in cui non vi è liquidazione e dove si tratta al contrario di creare ancora dei redditi.

Gli ambienti specialistici formulano in particolare le seguenti critiche rispetto alla nuova pratica:

- Secondo il progetto di circolare nº 7, in caso di

finanziamento proprio, non vi è mai un elemento costitutivo di impoverimento; in caso di finanziamento mediante capitale in prestito per contro sempre, qualunque sia il fornitore di questo finanziamento. Questa ipotesi è falsa secondo il punto di vista dell'economia aziendale e contraria ai fatti. E' inconcepibile che la distribuzione di utili futuri debba essere considerata come un impoverimento, e dunque come nociva, quando l'acquirente finanzia il prezzo d'acquisto attraverso un prestito di capitali piuttosto che tramite capitale proprio.

La nuova pratica crea distorsioni di mercato indesiderate nella misura in cui potenti investitori (stranieri) sono verosimilmente meno interessati, visto che in questi casi le loro fonti proprie di rendimento sono generalmente sufficienti per finanziare l'acquisto di una società invece che

> sulla base degli utili futuri della società acquistata o che, molto spesso, non è possibile costatare o provare che un prestito diretto sia stato contratto per ac-

quistare l'azienda in questione. Le varie categorie di acquirenti possono così essere trattate in maniera inequale.

La nuova pratica è contradditoria su diversi punti. Ad esempio, secondo il progetto di circolare n° 7, il momento della realizzazione è quello in cui il venditore riscuote il rendimento della sua sostanza, vale a dire durante la vendita. Poco importa così se a quel momento una distribuzione abbia già avuto luogo o meno; non si attende infatti che una distribuzione effettiva si sia prodotta per tassare il venditore. Nella giustificazione si afferma al contrario che la sola presenza di liquidità (al momento della vendita) non permette di portare ad un "impoverimento" futuro e che ciò che è infine determinante è di sapere se vi è un'effettiva riduzione di sostanza o meno. Questa contraddizione fa sorgere la questione a sapere come sia possibile conciliare l'imposizione al momento della vendita con la condizione di una diminuzione effettiva di sostanza, mentre al momento della vendita di una partecipazione vi è ancora l'incertezza sul fatto se vi sarà una diminuzione di sostanza o meno.

- Il sistema di procedere dell'AFC è molto particolare e contestabile. Gli esperti ritengono che ordinando ai Cantoni di annunciare tutti i casi di eventuali liquidazioni parziali indirette alla divisione d'ispezione, l'AFC si arroghi un diritto che non le spetta in quanto organo di sorveglianza. Inoltre l'AFC ha pubblicato finora, per fondare la pratica fiscale federale, una sola circolare e precisamente un'ordinanza amministrativa senza un vero valore giuridico e oltre tutto sotto forma di un progetto di documento. Allo stato generale della situazione, questo documento non contribuisce dunque molto a riportare la desiderata sicurezza del diritto, ma produce piuttosto l'effetto contrario.
- Infine, e questo è l'aspetto decisivo, la nuova pratica dell'AFC va in un senso diametralmente opposto alla politica di crescita economica più volte ripetuta dalle autorità fiscali e ad una politica fiscale favorevole alle PMI. Secondo gli esperti, conseguenze fiscali imprevedibili si traducono in effetti proibitivi, impediscono il regolamento giudizioso delle successioni e comportano ritardi in grado di compromettere l'esistenza di una società. Si conosce attualmente nella pratica fiscale un numero abbastanza grande di casi nei quali le successioni sono state rinviate alle calende greche a causa di questa nuova pratica. E' tuttavia difficile determinare cifre precise. Sulle 300'000 PMI che la Svizzera conta in totale, tra 50'000 e 70'000 dovranno regolare le loro successioni nei prossimi anni. Si può dunque ammettere che un gran numero di trasferimenti di imprese rischiano di essere sensibilmente ostacolati dalla nuova pratica, o addirittura di fallire. Infine e soprattutto, la nuova pratica è in contraddizione con le intenzioni manifestate dal Consiglio federale per la seconda riforma prevista dell'imposizione delle società, di cui uno dei principali obiettivi è precisamente quello di gestire il capitale-rischio per aiutare le PMI svizzere e di facilitare le successioni di imprese.

Commento

posizione forte

su questo ar-

condo la quale

i finanziamenti

gomento.

L'ipotesi

Il decreto del Tribunale federale dell'11 giugno 2004 e le istruzioni contenute nel progetto di circolare nº 7 dell'AFC rischiano di mettere in cattiva luce i valori centrali dell'economia svizzera. Numerose successioni di imprese sono in gioco nelle società familiari e nelle PMI. La nuova pratica rende così praticamente impossibili i "Management Buyout" (riscatti di aziende da parte dei loro quadri) e i "Leveraged Buyout" (riscatti di imprese mediante credito). Basata sull'intenzione già discutibile di combattere alcuni casi eccezionali di aqgiramento del sistema fiscale, la teoria della "liquidazione parziale indiretta" è diventata una vera "piaga fiscale" per interi settori dell'economia e in particolare per il settore delle PMI. Stupisce molto il fatto che il Dipartimento federale delle finanze continui a tollerare simili pratiche così ostili all'economia come quelle attualmente in corso presso la sua amministrazione. Si attende da parte del Consiglio federale una presa di

Si attende da parte del Consiglio federale una presa di posizione forte su questo argomento.

propri non sono per principio nocivi, mentre il finanziamento mediante capitale in prestito lo è sistematicamente, è falsa dal punto di vista dell'economia aziendale; è contrario alla pratica e all'economia immaginare che gli acquisti di aziende avvengano unicamente per mezzo di fondi propri. Il rifinanziamento sulla base dei futuri utili delle imprese costituisce un fondamento solido di qualsiasi attività economica azienda-

Anche sul piano pratico, il modo di procedere dell'AFC è contestabile. Qual è il valore giuridico di un progetto di circolare? L'AFC in quanto pura autorità di sorve

glianza, è abilitata ad esigere dai Cantoni che essi annuncino tutti gli eventuali casi di "liquidazione parziale indiretta"? Che ne è della sicurezza del diritto quando, secondo il parere unanime degli specialisti, l'insicurezza è più grande che mai nel campo dei trasferimenti di aziende?

I partiti borghesi, gli ambienti economici ed una grande maggioranza dei Cantoni respingono il decreto del Tribunale federale in materia di "liquidazione parziale indiretta", nonché l'interpretazione dell'AFC che si basa su questa decisione. Gli ambienti economici chiedono con insistenza una soluzione la più liberale possibile del problema, favorevole all'economia e alle PMI, nell'ambito della seconda riforma dell'imposizione delle società prevista dal Consiglio federale. Concretamente la soluzione, che deve ancora essere esaminata nella prospettiva dei Cantoni, potrebbe presentarsi nel seguente modo:

1) Il principio dell'esonero fiscale continua ad

applicarsi ai trasferimenti

dei diritti di partecipazione dalla sostanza privata alla so-

stanza privata nonché dalla sostanza privata alla sostanza commerciale (persone fisiche e persone giuridiche).

- 2) E' possibile tassare ulteriormente l'utile realizzato dalla vendita, dalla sostanza privata alla sostanza commerciale, di una partecipazione che rappresenti almeno il 33 1/3% se, nei cinque anni successivi alla vendita, un dividendo della sostanza è distribuito sulla base dei mezzi finanziari ottenuti prima del trasferimento.
- Nel caso sopra esposto, bisogna rinunciare all'imposizione se un dividendo appropriato è

7

stato versato nei cinque anni precedenti la vendita.

- 4) Occorre respingere il modello d'imposizione del "portamonete pieno", secondo il quale i mezzi finanziari che potrebbero essere distribuiti e che non sarebbero indispensabili all'azienda devono essere tassati presso il venditore, sebbene non vi siano prelievi di sostanza dell'azienda (nessuna imposizione di un oggetto in sostituzione della distribuzione e definito arbitrariamente ma presa in considerazione di una distribuzione effettiva).
- 5) Il progetto contestato di circolare no 7 dell'AFC deve essere ritirato. Considerate le gravi conseguenze che esso comporta per i regolamenti di successione, la situazione d'insicurezza giuridica nata dal decreto del Tribunale federale dell'11.6.2004 e l'impossibilità di fatto che ne deriva dal procedere in alcuni casi a trasferimenti di imprese, deve essere immediatamente rivista nel senso della soluzione presentata sopra.

Il modello presentato in precedenza va in parte nel senso della giurisprudenza precedente del Tribunale federale. Inoltre, esso è largamente conforme alla lunga pratica di numerosi Cantoni. Occorre rinunciare ad una tassazione fiscale di grande portata come quella che il Consiglio federale prevede con i principi che ha presentato sulla riforma dell'imposizione delle società II. La regolamentazione sulla "liquidazione parziale indiretta" non può consistere che nell'eliminare in modo mirato gli abusi manifesti in casi eccezionali; gli ambienti economici ritengono inaccettabile un'"imposta sugli utili da partecipazione light", su immagine del modello del "portamonete pieno" per tutti e senza restrizioni, che ha ancora la preferenza dell'AFC. Tale soluzione rappresenterebbe ancora una volta un'ingerenza inammissibile nelle decisioni delle aziende, senza contare che essa sarebbe inapplicabile a causa dei suoi costi elevati.

Durante il periodo transitorio che si estende fino all'entrata in vigore della riforma dell'imposizione delle società II, si tratta di rimediare immediatamente all'insicurezza giuridica che regna attualmente in materia di trasferimenti di aziende, nel senso della proposta presentata sopra. Il progetto di circolare no 7 deve essere ritirato. Occorre infitermine con urgenze porre un all'interpretazione fiscalista estensiva, da parte dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, del rendimento imponibile della sostanza. Il Consiglio federale è pregato di agire e in fretta.